

Codice A1614A

D.D. 6 marzo 2020, n. 95

Attività a titolarità regionale di competenza della Direzione Ambiente, Energia e Territorio nell'ambito del PSR 2014-2020 - Approvazione dello schema di convenzione con ARPEA per la gestione delle fasi di ricezione, controllo amministrativo ed istruttoria delle domande di sostegno nell'ambito delle Misure 1, 4, 7 e 8 (foreste e montagna)



ATTO N. DD-A16 95

DEL 06/03/2020

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO**

OGGETTO: Attività a titolarità regionale di competenza della Direzione Ambiente, Energia e Territorio nell'ambito del PSR 2014-2020 – Approvazione dello schema di convenzione con ARPEA per la gestione delle fasi di ricezione, controllo amministrativo ed istruttoria delle domande di sostegno nell'ambito delle Misure 1, 4, 7 e 8 (foreste e montagna)

Visto il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17.12.2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

visto in particolare l'art. 66 di detto Regolamento, che stabilisce che l'Autorità di gestione è responsabile dell'efficace, efficiente e corretta gestione e attuazione del PSR e a tal fine essa provvede, tra l'altro, ad assicurare che l'Organismo pagatore sia debitamente informato in particolare delle procedure applicate e degli eventuali controlli effettuati sugli interventi selezionati per i finanziamenti, prima che siano autorizzati i pagamenti;

visto il Regolamento (UE) n. 1306/2013 che, all'articolo 7, punto 1, stabilisce che l'Organismo pagatore è un organismo dello Stato membro, incaricato di gestire e controllare le spese del FEASR; fatta eccezione per il pagamento, l'esecuzione di tali compiti di gestione e controllo può essere delegata. Il punto 2 dello stesso articolo pone come condizione che gli Stati membri possano riconoscere come organismi pagatori solo i servizi o gli organismi che dispongano di un organizzazione amministrativa e di un sistema di controllo interno che offrano garanzie sufficienti in ordine a legittimità, regolarità e corretta contabilizzazione dei pagamenti. Il punto 6 sancisce che l'Organismo pagatore gestisce e provvede ai controlli connessi all'intervento pubblico di cui è responsabile e ne assume la responsabilità generale;

visto il Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 "recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il

regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio” e s.m.i.;

visto il Regolamento (UE) n. 1310/2013 “che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

visto il PSR 2014-2020 della Regione Piemonte vigente, approvato dalla Commissione Europea con Decisione n. C (2019) 8194 del 13 novembre 2019 recepita con D.G.R. n. 5-679 del 11.12.2019;

visto il Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione dell’11.3.2014, che integra talune disposizioni del sopra citato regolamento (UE) n. 1305/2013 e che introduce disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

visto il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17.7.2014, recante modalità di applicazione del sopra citato regolamento (UE) n. 1305/2013;

visto il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 del 17.07.2014 recante modalità di applicazione del regolamento UE n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

visto il Regolamento UE n. 640/2014 del 11.03.2014 che integra il regolamento UE n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;

visto il Regolamento UE n. 907/2014 della Commissione dell’11.03.2014 che integra il regolamento UE n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e agli organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l’uso dell’euro; considerato che, in particolare, alla lett. C) dell’Allegato I del Regolamento di cui sopra, sono specificate le seguenti condizioni per la “Delega”:

- presenza di un accordo scritto tra l’organismo pagatore e il soggetto delegato nel quale siano specificati, oltre ai compiti delegati, la natura delle informazioni e dei documenti giustificativi da presentare all’organismo pagatore, nonché i termini entro i quali gli stessi devono essere forniti. L’accordo deve consentire all’organismo pagatore di rispettare i criteri per il riconoscimento;
- permanenza in capo all’organismo pagatore della responsabilità dell’efficace gestione dei fondi, nonché della legittimità e regolarità delle operazioni oggetto di delega, compresa la tutela degli interessi finanziari dell’Unione e la dichiarazione e la contabilizzazione della spesa corrispondente;
- definizione delle responsabilità e degli obblighi del delegato, soprattutto per il controllo e la verifica del rispetto della normativa dell’Unione;
- garanzia da parte dell’organismo pagatore che il delegato disponga di sistemi efficaci per espletare in maniera soddisfacente i compiti assegnati;
- conferma esplicita del delegato all’organismo pagatore dell’effettivo espletamento dei compiti delegati e dei mezzi utilizzati;
- verifica periodica da parte dell’organismo pagatore volta ad accertare che l’attività delegata sia di livello soddisfacente e conforme alla normativa dell’Unione;

visto il Regolamento UE n. 908/2014 della Commissione del 06.08.2014 recante modalità di applicazione del regolamento UE n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza;

vista la Linea direttrice n. 1 – Linea direttrice per la verifica di certificazione dei conti del FEAGA-FEASR - Linea direttrice per il riconoscimento della Commissione europea – Direzione Generale per l’Agricoltura e lo Sviluppo Rurale, fornisce orientamenti riguardo ai criteri per il riconoscimento degli organismi pagatori;

visto l’art. 1 della l.r. 21 giugno 2002, n. 16 “Istituzione in Piemonte dell’organismo per le erogazioni in agricoltura di aiuti, contributi e premi comunitari”, così come modificato dall’art. 12 della l.r. 35/2006 e successivamente con l’art. 10 della l.r. 9/2007, che prevede l’istituzione dell’Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA) a cui sono attribuite le funzioni di organismo pagatore per la Regione Piemonte di aiuti contributi e premi comunitari previsti dalla normativa dell’Unione europea relativi al finanziamento della politica agricola comune;

considerato che l’ARPEA è stata riconosciuta, con decreto del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali n. 0001003 del 25 gennaio 2008, quale organismo pagatore regionale ed in quanto tale cura l'erogazione degli aiuti previsti dalle disposizioni comunitarie a carico dei fondi FEAGA e FEASR;

visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 10/R del 18.10.2002, con cui è stato approvato il “Regolamento di attività dell’Organismo pagatore della Regione Piemonte”, il cui articolo 8, mutatis mutandis, disciplina le funzioni di detto Organismo;

vista la D.G.R. 23.04.2007, n. 41 – 5776 con cui è stato approvato lo Statuto di ARPEA; l’articolo 2 stabilisce che ARPEA provvede, tra l’altro, all’autorizzazione e al controllo dei pagamenti. L’articolo 6 – punto 4 - prevede che l’Agenzia, nel rispetto della legislazione comunitaria, può stipulare convenzioni con altri enti e organismi per lo svolgimento di attività di propria competenza, previa autorizzazione della Giunta regionale. L’articolo 6 dello Statuto prevede la possibilità di delega, di norma alla Regione, delle funzioni di autorizzazione dei pagamenti, nel rispetto della normativa comunitaria.

viste le Determinazioni di ARPEA n. 67 del 19.03.2019 e n. 194 del 20.06.2019 con le quali sono stati approvati, rispettivamente, il Manuale delle procedure controlli e sanzioni Misure non SIGC e il Manuale delle procedure controlli e sanzioni Misure SIGC relativamente al PSR 2014/2020;

considerato che nell’ambito del PSR 2014-2020 della Regione Piemonte sono previste attività a titolarità regionale nell’ambito dell’attuazione delle seguenti Misure:

- Misura 1, sottomisure 1, 2, e 3,
- Misura 4, sottomisura 3.4, azione 2
- Misura 7, sottomisura 5, azione 1,
- Misura 8, sottomisure 3, 4 e 5;

vista la DGR 28-3015 del 7.3.2016 di adozione delle disposizioni attuative delle Operazioni 1.1.1 - Azione 2, 1.2.1 - Azione 2 e 1.3.1 - Azione 2, riferite alla Misura 1 “Trasferimento di conoscenze ed azioni d’informazione”;

vista la D.G.R. n. 28-2871 del 01.02.2016 con la quale la Giunta regionale adotta le disposizioni attuative dell’operazione 7.5.1, destina nell’ambito delle disponibilità finanziarie previste dal P.S.R per la specifica Sottomisura 7.5,1 risorse pari a Euro 12.000.000,00 al primo bando e dispone l’utilizzo della restante risorse per l’attivazione di altri bandi ed iniziative a titolarità regionale;

vista la DGR 80-6272 del 22.12.2017 con la quale la Giunta regionale adotta, tra le altre, le disposizioni attuative relative all'Operazione 4.3.4 – Azione 2 "Investimenti in infrastrutture informatiche per il settore forestale" nelle quali è indicato che l'Operazione è attuata a titolarità regionale;

vista la DGR n. 36-3578 del 04.07.2016 con cui sono stati approvati i documenti e gli indirizzi costituenti, nel loro complesso, il quadro organico di riferimento per l'attuazione delle Misure del PSR 2014-2020 della Regione Piemonte da realizzarsi a titolarità regionale;

considerato che la DGR di cui sopra prevede, ai sensi dell'art. 7 del Regolamento (UE) 1306/2013, la possibilità di sottoscrizione di eventuali accordi fra ARPEA e organismi delegati per l'esecuzione di alcune specifiche attività (con l'esclusione della fase di pagamento) elencate nell'Allegato A alla stessa DGR, nel caso in cui la loro realizzazione sia incompatibile o inopportuna in relazione alla propria organizzazione interna;

considerato che, con le DGR di cui sopra è previsto che l'attuazione delle attività a titolarità regionale per le misure 1 (operazioni 1.1, 2.1 e 3.1 di interesse forestale), 4 (operazione 3.4 azione 2), 7 (operazione 5.1) e 8 (operazioni 3.1, 4.1 e 5.1) sia demandata agli uffici della Direzione Opere pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione civile, Trasporti e Logistica;

richiamata la DGR 11-1030 del 21.02.2020 con la quale sono definite, a seguito della riorganizzazione delle strutture della Giunta Regionale di cui alla DGR del 29 ottobre 2019, n. 4-439, le competenze in materia di PSR dei Settori appartenenti alle Direzioni A1600A (Ambiente, Energia e Territorio) e A1800A (Opere pubbliche, Difesa del suolo, Protezione civile, Trasporti e Logistica), precedentemente appartenenti alla sola Direzione A18000;

considerato, in particolare, che, per quanto sopra:

a) la realizzazione delle attività a titolarità regionale di cui:

- alla Misura 1 (operazioni 1.1, 1.2 e 1.3), alla Misura 4 (operazione 4.3.4 azione 2) e alla Misura 7 (operazione 7.5.1 - azione 2) afferiscono alla Direzione Ambiente, Energia e Territorio e

- alla Misura 7 (operazione 7.5.1 – azione 1) e alla Misura 8 (operazioni 8.3, 8.4 e 8.5) afferiscono alla Direzione Opere pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione civile, Trasporti e Logistica;

b) la gestione delle fasi di ricezione, controllo amministrativo ed istruttoria delle domande di sostegno per le attività a titolarità regionale relative alle Misure 1 (operazioni 1.1, 2.1 e 3.1 di interesse forestale), 4 (operazione 3.4 azione 2), 7 (operazione 5.1) e 8 (operazioni 3.1, 4.1 e 5.1) afferiscono alla Direzione Ambiente, Energia e Territorio;

vista la D.G.R. n. 94-3832 del 04.08.2016 che autorizza la stipula di accordi tra i settori della Regione e l'Arpea;

tenuto conto che le convenzioni di delega, vengono stipulate in modo diretto con le diverse strutture organizzative regionali, stante altresì l'assetto organizzativo della Regione conseguente all'assunzione delle competenze, precedentemente in capo alle province e alle Comunità montane in materia di Programma di Sviluppo Rurale - L.R. n. 23/2015;

considerato che con DD 1999 del 28.06.2017 è stato approvato lo schema di convenzione tra ARPEA e Direzione regionale Opere pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione civile, Trasporti e Logistica per la gestione delle fasi di ricezione, controllo amministrativo ed istruttoria delle domande di sostegno per le attività a titolarità regionale relative alle Misure 1 (operazioni 1.1, 2.1 e 3.1 di interesse forestale), 4 (operazione 3.4 azione 2), 7 (operazione 5.1) e 8 (operazioni 3.1, 4.1 e 5.1) del PSR 2014-2020 della Regione Piemonte per l'anno 2017;

considerato che con DD 517 del 23.02.2018 è stato approvato lo schema di convenzione tra ARPEA e Direzione regionale Opere pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione civile, Trasporti e Logistica per la gestione delle fasi di ricezione, controllo amministrativo ed istruttoria delle domande di sostegno per le attività a titolarità regionale relative alle Misure 1 (operazioni 1.1, 2.1 e 3.1 di interesse forestale), 4 (operazione 3.4 azione 2), 7 (operazione 5.1) e 8 (operazioni 3.1, 4.1 e 5.1) del PSR 2014-2020 della Regione Piemonte per l'anno 2018;

vista la convenzione vigente (rep. 157 del 09.05.2018) e considerato che la stessa, scaduta il 31.12.2018, è stata prorogata, con nota congiunta ai sensi dell'art. 9 della stessa, fino al 31.12.2019;

ritenuto di predisporre una nuova convenzione con scadenza a più lungo termine, tale da interessare l'intero periodo di applicazione del PSR 2014-2020, comprese le fasi di rendicontazione finali;

visto lo schema di convenzione tra ARPEA e Direzione Ambiente, Energia e Territorio per la gestione delle fasi di ricezione, controllo amministrativo ed istruttoria delle domande di sostegno per le attività a titolarità regionale relative alle Misure 1, 4, 7 e 8 allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17/10/2016;

tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Visti gli artt. 4 e 17 del D. Lgs. 165/2001;
- Vista la l.r. 23/2008;

determina

per le motivazioni espresse in premessa che qui si richiamano integralmente, di approvare, in modo conforme agli indirizzi forniti dalla Giunta Regionale con DGR n. 36-3578 del 4 luglio 2016 e con DGR n. 94-3832 del 04.08.2016, quale allegato (Allegato A) parte integrante della presente Determinazione, lo schema di convenzione tra ARPEA e Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio per la gestione delle fasi di ricezione, controllo amministrativo ed istruttoria delle domande di sostegno per le attività a titolarità regionale relative alle Misure 1, 4, 7 e 8 del PSR 2014-2020 della Regione Piemonte.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto regionale e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

La presente Determinazione sarà pubblicata nella sezione «Amministrazione trasparente» del sito istituzionale ai sensi del D.Lgs. 33/2013, articolo 23, comma 1, lettera d) (accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o altre amministrazioni pubbliche).

IL DIRIGENTE (A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E
TERRITORIO)
Fto Stefania Crotta

Allegato

ALLEGATO A

SCHEMA DI CONVENZIONE

TRA

ARPEA

E

REGIONE PIEMONTE – DIREZIONE AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO

per la delega delle fasi di ricezione, controllo amministrativo ed istruttoria delle domande di sostegno
per le attività a titolarità regionale relative alle Misure 1, 4, 7 e 8 nell'ambito del PSR 2014-2020

Presso la sede di ARPEA, Via Bogino n. 23, Torino

TRA

l’Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura,(ARPEA), Organismo Pagatore regionale (Decreto MIPAAF di riconoscimento del 25/01/2008) rappresentata dal Direttore, Dr. Enrico Zola, domiciliato ai fini della presente convenzione presso la sede dell’ARPEA;

E

La Regione Piemonte – **Direzione Ambiente, Energia e Territorio** (di seguito Organismo Delegato) nella persona del Direttore, Ing. Stefania Crotta, domiciliata ai fini della presente convenzione presso la sede della Direzione

PREMESSO CHE

- l’Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA), istituita con legge regionale 21 giugno 2002, n. 16 e successive modificazioni ed integrazioni, è stata riconosciuta, con decreto del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali n. 0001003 del 25 gennaio 2008, Organismo Pagatore Regionale per l’erogazione degli aiuti agricoli previsti dalle disposizioni comunitarie a carico dei fondi FEAGA e FEASR;
- il Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Regione Piemonte 2014-2020 è stato approvato dalla Commissione Europea con Decisione n. C (2019) 8194 del 13 novembre 2019 recepita con D.G.R. n. 5-679 del 11.12.2019;

Richiamati

- il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, che ha introdotto le norme “sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)”;
- il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 che all’art. 7 prevede che gli organismi pagatori, fatta eccezione per il pagamento, possano delegare i compiti relativi alla gestione ed al controllo delle spese finanziate dal fondo FEAGA e dal FEASR;
- il Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014, il Regolamento (CE) n. 1122/2009 recante “*modalità di applicazione del regolamento (CE) n.*

- 73/2009 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità, la modulazione e il sistema integrato di gestione e di controllo nell'ambito dei regimi di sostegno diretto agli agricoltori di cui al medesimo regolamento e che abroga il Reg. (CE) n. 796/2006)*" e il Regolamento (UE) n. 65/2011 (che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale) e s.m.i;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 e s.m.i. della Commissione del 17 luglio 2014 *"recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità"*;
 - il Regolamento Delegato (UE) 907/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014, che, in particolare alla lett. C) dell'Allegato I, definisce le seguenti condizioni cui deve sottostare l'eventuale "Delega" di attività da parte dell'Organismo Pagatore ad altro organismo:
 - ✓ presenza di un accordo scritto tra l'Organismo Pagatore e il soggetto delegato in cui siano specificati, oltre ai compiti delegati, la natura delle informazioni e dei documenti giustificativi da presentare all'Organismo Pagatore, nonché i termini entro i quali devono essere forniti. L'accordo deve consentire all'Organismo Pagatore di rispettare i criteri per il riconoscimento;
 - ✓ permanenza in capo all'Organismo Pagatore della responsabilità dell'efficace gestione dei fondi, nonché della legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti, compresa la tutela degli interessi finanziari dell'Unione, e la dichiarazione e la contabilizzazione della spesa corrispondente
 - ✓ definizione delle responsabilità e degli obblighi del delegato, soprattutto per il controllo e la verifica del rispetto della normativa dell'Unione;
 - ✓ garanzia da parte dell'Organismo Pagatore che il delegato disponga di sistemi efficaci per espletare in maniera soddisfacente i compiti assegnati;
 - ✓ conferma esplicita del delegato all'Organismo Pagatore che espleta effettivamente i compiti delegati ed i mezzi utilizzati;
 - ✓ verifica periodica da parte dell'Organismo Pagatore volta ad accertare che l'attività delegata sia di livello soddisfacente e conforme alla normativa dell'Unione;
 - il Regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione del 6 agosto 2014 *"recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza"*;

- la linea direttrice n. 1 del 15 settembre 2015 – *Linea direttrice per la verifica di certificazione dei conti del FEAGA-FEASR (Linea direttrice per il riconoscimento)* della Commissione europea – Direzione Generale per l'Agricoltura e lo Sviluppo Rurale, fornisce orientamenti riguardo ai criteri per il riconoscimento degli organismi pagatori;

Considerato che:

- la stipula di una convenzione, costituisce presupposto fondamentale per lo svolgimento delle attività delegate ai sensi delle disposizioni comunitarie sopra richiamate;
- l'organismo delegato, a cui sono delegate le fasi procedurali relative alla raccolta, controllo amministrativo e ammissione a finanziamento delle domande di sostegno, deve fornire espressa assicurazione di essere in grado di svolgere le predette attività, indicando i mezzi a tal fine impiegati, nonché garantire all'ARPEA la possibilità di verificare la corretta applicazione delle procedure adottate;
- l'organismo delegato ha l'obbligo di registrare gli esiti delle attività svolte, così come previsto dalle procedure impartite in forma scritta dall'ARPEA;
- le procedure adottate devono essere periodicamente riesaminate, da parte dell'ARPEA anche sotto il profilo dell'adeguatezza al quadro normativo;
- l'ARPEA, per lo svolgimento delle attività, si avvale del Sistema informativo agricolo piemontese (SIAP);
- l'ARPEA sulla base di apposita convenzione di cui all'art. 15 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, si potrà avvalere altresì del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN);
- la Giunta Regionale, con propria Deliberazione n. 36-3578 del 4 luglio 2016, ha approvato i documenti e gli indirizzi costituenti, nel loro complesso, il quadro organico di riferimento per l'attuazione delle Misure del PSR 2014-2020 della Regione Piemonte da realizzarsi a titolarità regionale;
- la Giunta Regionale, con propria Deliberazione n. 94-3832 del 04.08.2016 ha autorizzato la stipula di accordi tra i Settori della Regione Piemonte e l'ARPEA nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale 2014 - 2020, ai sensi dell'articolo 6 dello Statuto dell'Agenzia;
- la delega oggetto del presente atto è finalizzata a rendere più veloce l'attuazione delle attività a titolarità regionale da svolgersi nell'ambito del PSR 2014-2020.

Richiamata infine la DGR n. 11-1030 del 21.02.2020 con la quale sono definite, a seguito della riorganizzazione delle strutture della Giunta Regionale di cui alla DGR del 29 ottobre 2019, n. 4-439, le competenze in materia di PSR degli uffici appartenenti alle Direzioni A1600A (Ambiente, Energia e Territorio) e A1800A (Opere pubbliche, Difesa del suolo, Protezione civile, Trasporti e Logistica) precedentemente appartenenti alla sola Direzione A18000;

Considerato, in particolare, che, per quanto sopra, le attività a titolarità regionale di cui:

- alla Misura 1, sottomisure 1, 2, e 3, alla Misura 4, sottomisura 3 Operazione 4 - azione 2 e alla Misura 7, sottomisura 5, Operazione 1 – azione 2, afferiscono alla Direzione Ambiente, Energia e Territorio (A1600A) e

- alla Misura 7, sottomisura 5, Operazione 1 - azione 1 e alla Misura 8, sottomisure 3, 4 e 5 afferiscono alla Direzione Opere pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione civile, Trasporti e Logistica (A1800A);

Tutto ciò premesso quale parte integrante e sostanziale della presente convenzione , le parti

CONVENGONO E STIPULANO

ART. 1 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE

- Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della convenzione.
- Con la presente convenzione l'Agenda Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA) delega alla Direzione Ambiente, Energia e Territorio, di seguito denominata Organismo Delegato (O.D.) le attività inerenti la ricezione, l'istruttoria, il controllo e l'ammissione a finanziamento delle domande di sostegno a titolarità regionale delle Misure 1, 4, 7 e 8 previste dal Piano di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Piemonte approvato dalla Commissione Europea con Decisione n. C (2019) 8194 del 13 novembre 2019 recepita con D.G.R. n. 5-679 del 11.12.2019.
- Ai sensi della regolamentazione comunitaria, nazionale e regionale vigente, l'O.D. dovrà svolgere l'attività delegata osservando puntualmente modalità e termini fissati nel "Manuale delle procedure, dei controlli e delle sanzioni" e nei singoli Manuali che verranno emanati per le misure del Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020.
- I manuali di cui al precedente comma, che dovranno essere congruenti con la normativa comunitaria, saranno predisposti in collaborazione con l'O.D. e saranno periodicamente modificati, anche in relazione alle intervenute variazioni normative o tecnico-organizzative.

ART. 2 - OBBLIGHI DELLE PARTI

1. L'attività demandata all'O.D. dovrà essere svolta nel rispetto dei principi sanciti nell'Allegato I del Regolamento UE n. 907/2014 della Commissione, nelle Linee direttrici della Commissione Europea e secondo i disposti contenuti nel "Manuale delle procedure e dei controlli e delle sanzioni" e nei singoli Manuali procedurali delle misure del Programma di Sviluppo Rurale.
2. L'O.D. assicura di disporre per l'esercizio delle funzioni delegate di cui alla presente convenzione:
 - di risorse umane in numero adeguato al fine di garantire la separazione delle funzioni e in possesso delle competenze necessarie ai differenti livelli delle operazioni;
 - di una ripartizione dei compiti tra i soggetti impegnati nelle varie operazioni in modo tale che nessuno svolga i propri compiti senza che il suo lavoro sia controllato da un secondo soggetto;
 - della definizione, per iscritto, delle responsabilità dei singoli soggetti;
 - di adeguate misure per evitare il rischio di conflitto di interesse.
3. Trattandosi di misura a titolarità regionale l'O.D. assicura inoltre di adottare l'adeguata e opportuna suddivisione delle competenze e assegnazione delle pratiche ai Settori della Direzione in modo tale da garantire che non si creino situazioni di conflitto di interesse.
4. L'O.D. è tenuto alla corretta applicazione delle procedure di cui al comma 1 del presente articolo ed è responsabile del corretto utilizzo delle informazioni assunte e dei dati in suo possesso. Riceverà da ARPEA, periodicamente, le istruzioni operative relative alle procedure amministrative, di gestione, di controllo, di sicurezza, di utilizzo dei software e di corretto uso dei dati eventualmente messi a disposizione, cui si impegna ad attenersi.
5. L'O.D. individua formalmente un responsabile per ogni fase procedimentale e si impegna a mantenere i requisiti organizzativi e di funzionamento come definiti nella presente convenzione e a

comunicare alla direzione dell'ARPEA ogni eventuale variazione, comprese quelle relative al personale, entro 15 giorni dalla formalizzazione di dette variazioni. L'O.D. ridefinisce la propria struttura operativa al fine di garantire che nessun addetto abbia più incarichi nelle varie fasi del procedimento di autorizzazione e che ogni fase sia controllata da un altro funzionario, attraverso la sottoscrizione di apposite check – list, che verranno fornite da ARPEA in allegato ai singoli manuali di Misura. L'O.D. garantisce comunque la separazione delle varie funzioni delegate.

6. Allo scopo di permettere all'ARPEA il puntuale e tempestivo svolgimento delle proprie attività, e quindi permettere una appropriata liquidazione dei contributi richiesti, l'O.D. si obbliga a fornire all'ARPEA la massima collaborazione in esito allo svolgimento dei relativi procedimenti.

7. L'O.D., ai fini della presente convenzione, per le attività delegate, garantisce l'accesso diretto ai documenti alle procedure dell'O.D. stesso e mette a disposizione dell'ARPEA, dei servizi comunitari, del MIPAAF le banche dati, informatizzate e no, contenenti tutte le informazioni relative alle attività oggetto di delega.

8. L'ARPEA, per l'esercizio delle attività oggetto della presente convenzione e non già supportate dalle funzionalità ricomprese nell'art. 13 del Reg. regionale 18/10/2002 n. 10/R o dal Sistema informativo agricolo piemontese (SIAP), metterà a disposizione dell'O.D. le procedure necessarie alla gestione delle attività delegate, attraverso la predisposizione di appositi manuali e la fornitura di software dedicati.

9. L'ARPEA provvederà alla consegna della manualistica necessaria all'espletamento delle attività di autorizzazione delegata.

ART. 3 - COMUNICAZIONI DELL'ARPEA- RAPPORTI DELL'O.D. CON GLI UTENTI

1. L'ARPEA renderà disponibili all'O.D., anche mediante la rete telematica, le informazioni relative allo

stato delle procedure riguardanti, sia l'integrale pagamento, sia le motivazioni in ordine alla mancata o parziale corresponsione degli aiuti.

2. Ai sensi del Capo IV del Regolamento UE n. 1306/2013 del Parlamento e del Consiglio, l'ARPEA provvederà alla pubblicazione annuale a posteriori dei beneficiari di stanziamenti del FEASR e degli importi percepiti da ogni beneficiario per tale fondo.

ART. 4 - RESPONSABILITÀ, AZIONI SOSTITUTIVE, REVOCA E RECESSO

1. Nello svolgimento delle attività convenzionate le parti garantiscono che le attività siano conformi alla pertinente regolamentazione comunitaria, nazionale e regionale e alle specifiche disposizioni contenute nei manuali procedurali, in modo che siano assicurati gli interessi comunitari.

2. Se a seguito di verifica da parte delle competenti istituzioni comunitarie fossero rilevate irregolarità o frodi dalle quali derivassero, a qualsiasi titolo, correzioni finanziarie, anche mediante riduzioni dei rimborsi delle spese rendicontate, in sede di appuramento o liquidazione dei conti da parte della Commissione Europea, l'ARPEA potrà esercitare il diritto di rivalsa nei confronti dei soggetti responsabili.

3. In caso di errori od omissioni nello svolgimento dell'attività delegata dovuti a dolo o colpa grave da parte dell'incaricato dell'O.D. da cui derivi danno per il produttore richiedente l'ARPEA potrà rivalersi nei confronti dell'O.D.

4. E' fatto obbligo all'O.D. di trasmettere all'ARPEA i dati relativi alle domande di sostegno, con le modalità stabilite e nel rispetto dei termini indicati nella documentazione di cui all'art. 1 comma 4. L'ARPEA si impegna a fornire software gestionali dai quali desumere informaticamente i dati richiesti.

5. L'O.D. si impegna a:

presentare i documenti, le relazioni e i dati nei tempi e nella forma previsti dalla normativa

comunitaria e nazionale, o secondo le specifiche richieste dai Servizi della Commissione;

assicurare l'accessibilità dei documenti e la loro conservazione in modo da garantire l'integrità, la validità e la leggibilità nel tempo, compresi i documenti elettronici ai sensi della normativa comunitaria e nazionale;

6. L'ARPEA può procedere alla revoca della presente convenzione:

- a) quando venga accertato il venir meno dei requisiti per l'affidamento dell'incarico di cui al Regolamento UE n. 907/2014 della Commissione e/o di violazioni della presente convenzione;
- b) in caso di grave malfunzionamento del servizio che rechi pregiudizio all'ARPEA;
- c) in caso di grave inadempimento degli obblighi di collaborazione all'attività di vigilanza dell'ARPEA;
- d) in caso di reiterato mancato rispetto delle tempistiche nel produrre la documentazione richiesta da ARPEA.

7. La volontà di recesso unilaterale anticipato deve essere comunicata formalmente dalla parte che intende recedere con un preavviso di almeno 60 giorni. La facoltà di recesso dell'O.D. è, comunque, subordinata alla conclusione della gestione delle pratiche assegnate la cui istruttoria non risulti ancora conclusa ed alla messa a disposizione dell'ARPEA di tutta la documentazione acquisita dall' O.D. stesso.

ART. 5 - GARANZIE

1. L'O.D., con la sottoscrizione della presente convenzione, dà espressa conferma di essere in grado di svolgere i compiti affidati nel rispetto delle modalità stabilite e dei termini fissati e di disporre di strutture idonee a garantire il loro svolgimento in maniera soddisfacente.

2. L'O.D. conferma esplicitamente ogni anno all'ARPEA di essere in grado di espletare i compiti delegati e descrive i mezzi utilizzati.

3. L'ARPEA con riferimento alle singole attività oggetto di affidamento effettua puntuali verifiche sul rispetto degli impegni ed adempimenti di cui ai precedenti commi.

ART. 6 - CONFLITTO DI INTERESSI

1. L'O.D. si impegna ad adottare opportune misure onde evitare il rischio di un conflitto di interessi quando persone che occupano una posizione di responsabilità svolgono funzioni in materia di verifica e autorizzazione di domande imputate al fondo.

2. L'O.D. provvede a dare tempestiva comunicazione ad ARPEA dei casi di conflitto di interesse e dell'avvenuta risoluzione dello stesso.

3. Nel caso in cui per ragioni di organizzazione l'O.D. si trovasse nell'impossibilità di sostituire un soggetto in posizione di conflitto di interesse, verrà data immediata comunicazione ad ARPEA, che valutato nel concreto il caso, intraprenderà opportune azioni sostitutive e ne darà immediata comunicazione all'O.D.

4. ARPEA si riserva comunque il diritto di procedere alle opportune verifiche.

ART. 7 - SICUREZZA E DISPONIBILITA' DEI DATI

1. L'O.D. e l'ARPEA adottano adeguate misure tecniche e organizzative per garantire la sicurezza dei dati ai sensi del GDPR, ex Regolamento UE 2016/679, assicurando anche la riservatezza di quelli di cui avranno la disponibilità.

2. Tali dati potranno essere utilizzati dall'O.D. e saranno resi disponibili all'ARPEA al fine del perseguimento delle proprie finalità istituzionali. A tal fine l'O.D., ai sensi del suddetto Regolamento UE 2016/679, si impegna a fornire adeguata informativa ai beneficiari delle misure, i cui dati saranno comunicati all'ARPEA.

3. Ai sensi del Reg. (UE) n. 907/2014 Allegato 1) 3. B) l'ARPEA è soggetta a conformità ISO 27002:2013 e a decorrere dal 16 ottobre 2016 ARPEA deve essere certificata in conformità con la norma dell'Organizzazione internazionale per la standardizzazione (ISO) 27001:2013 Sistemi di gestione della sicurezza delle informazioni – Requisiti. Si richiede pertanto all'Organismo Delegato di impegnarsi ad adottare adeguate misure tecniche, fisiche, logiche e organizzative per garantire la sicurezza delle informazioni in conformità della norma internazionale adottata da ARPEA. ARPEA potrà compiere verifiche sulla sicurezza delle informazioni, relativamente agli aspetti di integrità, disponibilità e riservatezza, in conformità alla norma ISO 27002:2013.

ART. 8 - CONTROVERSIE

A) Per la composizione bonaria di eventuali controversie relative all'attuazione degli impegni di cui alla presente Convenzione, le parti convengono di nominare una commissione composta da tre membri, uno dei quali designato dall'OD, uno designato dall'ARPEA, il terzo con funzione di Presidente, designato di comune accordo.

ART. 9 - DURATA DELLA CONVENZIONE, VALIDITA'.

1. La presente convenzione è valida e vincolante a far data dalla sottoscrizione al 30/6/2024.

ART. 10 - REGISTRAZIONE

1. La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso con spese a carico del richiedente.

Le parti, previa lettura del presente atto, lo confermano in ogni sua parte e lo sottoscrivono a tutti gli effetti.

Torino, li

REGIONE PIEMONTE – DIREZIONE AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO

Il Direttore Ing. Stefania CROTTA

(firmato digitalmente)

AGENZIA REGIONALE PIEMONTESE PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA – ARPEA

Dott. Enrico ZOLA

(firmato digitalmente)